

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) UP supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 5 dell'8.1.2018.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Bischoff / EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE)**  
(Causa T-743/17) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell'Unione europea CARACTÈRE — Impedimenti alla registrazione assoluti — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2019/C 82/62)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Bischoff GmbH (Muggensturm, Germania) (rappresentante: D. Régenier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italia) (rappresentante: O. Vanner, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2017 (procedimento R 328/2016 1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bischoff e la Miroglio Fashion.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bischoff GmbH è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 13 del 15.1.2018.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare**  
(VITROMED Germany)

(Causa T-821/17) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea VITROMED Germany — Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea Vitromed — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2019/C 82/63)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Vitromed GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: M. Linß, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul, D. Walicka e M. Fischer, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Vitromed Healthcare (Jaipur, India) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 settembre 2017 (procedimento R 2402/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vitromed Healthcare e la Vitromed.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vitromed GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 12.2.2018.

---

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — CN/ Parlamento

(Causa T-76/18) <sup>(1)</sup>

**«Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Articolo 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello Statuto — Molestie psicologiche — Comitato consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul luogo di lavoro che si occupa di denunce tra assistenti parlamentari accreditati e parlamentari europei — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Diritto di essere sentiti — Principio del contraddittorio — Diniego di comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti dell'audizione dei testimoni — Diniego da parte dell'istituzione convenuta di ottemperare a una misura istruttoria del Tribunale»**

(2019/C 82/64)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha e E. Taneva, agenti)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da una parte, l'annullamento della decisione del Parlamento del 20 marzo 2017, con cui l'Autorità abilitata a concludere i contratti di impiego di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 13 febbraio 2013 e, dall'altra, il risarcimento del danno che egli asserisce di aver subito.

### Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo del 20 marzo 2017, con cui l'Autorità abilitata a concludere i contratti di impiego di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata da CN il 13 febbraio 2013, è annullata.
- 2) Il Parlamento è condannato a versare a CN, a titolo del danno morale subito, un importo di EUR 8 500.